

Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile - Sentenza n. 254/2026 del 09.03.2026

Estensore: *Balletti Maria*

Prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate – Accredimento temporaneo – Necessità di accordo ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 in forma scritta ad substantiam – Adeguamento ISTAT delle tariffe – Non debenza in assenza di contratto – Accordi tra associazioni di categoria e fatture – Inidoneità a integrare il contratto – Arricchimento senza causa verso la P.A. – Indennizzo limitato al danno emergente e onere di prova.

Ai fini della remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto e a carico del S.S.N., anche in presenza di accreditamento, è necessaria, in forma scritta ad *substantiam*, la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992, poiché la sola qualità di soggetto accreditato non vincola la P.A. al pagamento; ne consegue che, in difetto di contratto scritto, non è dovuto l'adeguamento ISTAT delle tariffe, trattandosi di clausola di revisione economica che presuppone un titolo negoziale; accordi generici tra associazioni di categoria non sostituiscono il contratto e non soddisfano i requisiti di determinatezza, così come la stipula intervenuta a distanza di molti anni dalle prestazioni non vale come valida copertura retroattiva del rapporto; né sono configurabili accordi per *facta concludentia* con la P.A., giacché le fatture, in quanto atti unilaterali, non provano la stipulazione del contratto né contengono gli elementi essenziali.

L'azione di arricchimento senza causa verso la P.A. dà luogo, al più, a un indennizzo limitato alle sole spese sostenute e perdite patrimoniali (danno emergente), con esclusione di parametri ancorati al corrispettivo o a revisioni prezzi, sicché, in difetto di allegazione e prova specifica, la domanda va rigettata. (Appello accolto)